



PROGETTO DI LEGGE
Politiche per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente
e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Repubblica di San Marino, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Consiglio Grande e Generale in data 29 gennaio 2008, nel rispetto della Legge n. 28 del 10 marzo 2015 e successive modifiche, riconosce e promuove la piena inclusione e partecipazione nella società delle persone con disabilità, garantendo a queste ultime il diritto fondamentale a vivere nella società e a condurre la propria esistenza con la stessa libertà di scelta delle altre persone. A tale fine, promuove azioni finalizzate a rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento a:

- a) possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e di decidere con chi vivere;
- b) accesso ai servizi e agli interventi domiciliari della rete sanitaria, sociosanitaria e sociale, finalizzato al sostegno alla vita indipendente, garantendo l'inclusione nel tessuto sociale ed evitando l'isolamento o la segregazione;
- c) modalità di fruizione dei servizi e delle strutture sociali destinate alla generalità dei cittadini, adattandoli ai loro bisogni;
- d) dimensione lavorativa, garantendo e favorendo l'esercizio del diritto al lavoro.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) persone con disabilità: le persone con deficit fisici, mentali, intellettivi o sensoriali duraturi o permanenti che, interagendo con barriere di diversa natura, possono essere ostacolate nella loro piena ed effettiva partecipazione alla vita della società su base paritaria.;
- b) vita indipendente: diritto di ogni persona con disabilità di compiere liberamente le scelte relative alla propria vita;
- c) progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato: strumento finalizzato a garantire il diritto alla piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità all'interno della società e a favorire la formazione di legami affettivi, anche mediante sostegno alla famiglia;
- d) budget di progetto: documento in cui sono individuate le risorse necessarie per dare attuazione al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, di cui è parte integrante;
- e) assistente personale: soggetto che svolge attività di assistenza personalizzata alla persona con disabilità, secondo quanto previsto dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- f) centro per la vita indipendente: servizio finalizzato al sostegno alle persone con disabilità nella definizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Art. 3
(Destinatari)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalla tipologia di compromissione funzionale, dal livello di intensità del bisogno di sostegno, dal reddito e dal patrimonio posseduti, alle persone con disabilità residenti che sono in possesso di una certificazione di invalidità non inferiore al 46% (quarantasei per cento), rilasciata ai sensi della normativa vigente, che abbiano compiuto quattordici anni d'età.

Art. 4
(Politiche di welfare)

1. La Repubblica di San Marino orienta le politiche di welfare di carattere sociale, socio-assistenziale, sociosanitario e sanitario, di inclusione scolastica e lavorativa, in favore delle persone con disabilità, a prescindere dalla tipologia di limitazione funzionale o di compromissione e dall'intensità del bisogno di sostegno, al fine di garantire loro l'esercizio dei diritti di cittadinanza compreso il diritto a vivere nella società in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, garantendo l'inclusione nel tessuto sociale ed evitando l'isolamento o la segregazione.

Art. 5
(Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato)

1. La persona con disabilità è titolare del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e, a tal fine, partecipa attivamente alla definizione dello stesso, determinandone i contenuti sulla base dei propri bisogni, interessi, richieste, desideri e preferenze. Qualora la persona con disabilità si trovi in condizioni di incapacità legale o naturale, si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti in tema di tutela giudiziaria, assicurando, per quanto possibile, la partecipazione della stessa alla elaborazione del progetto.

2. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato riguarda l'intero arco della vita della persona con disabilità, è sottoposto a periodico aggiornamento e può essere modificato in qualunque momento su richiesta della persona interessata, del suo rappresentante legale o di altro soggetto che ne abbia titolo.

3. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato tiene conto delle specifiche esigenze della persona con disabilità, anche prevedendo interventi modificativi del contesto, nei seguenti ambiti:

- a) istruzione, lavoro, occupazione;
- b) casa, abitazione;
- c) vita sociale, culturale e affettiva;
- d) mobilità e trasporti.

4. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è predisposto, entro novanta giorni dalla richiesta dell'interessato, dall'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) con il coinvolgimento dei

soggetti pubblici o privati interessati, delle istituzioni scolastiche e degli enti preposti a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, al fine di una progettazione integrata degli interventi.

5. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è sottoscritto, ai sensi delle norme vigenti, dalla persona con disabilità o da chi eventualmente la rappresenta ed è comunicato dall'ISS agli altri soggetti di cui al comma 4.

6. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato prevede altresì l'individuazione delle risorse necessarie per attuare gli interventi attesi.

Art. 6

(Valutazione multidimensionale — co-progettazione)

1. Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui all'articolo 5 è definito a seguito di valutazione multidimensionale dei bisogni della persona con disabilità, dalla Commissione per gli Accertamenti Sanitari Individuali (CASI) coadiuvata da una Unità di Valutazione composta da professionisti sanitari, sociosanitari e di settore, che verrà disciplinata da apposito Decreto Delegato, al fine di formulare la valutazione sulle capacità globali, potenziali e residue della persona con disabilità.
2. La valutazione multidimensionale, di cui al comma 1, è richiesta dalla persona interessata o, qualora la persona con disabilità si trovi in condizioni di incapacità legale o naturale, dal suo rappresentante legale o tutore in conformità alle disposizioni previste dalle norme vigenti, assicurando, per quanto possibile, la partecipazione della stessa alla elaborazione del progetto.
3. La valutazione multidimensionale, derivante dalla richiesta di progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, promossa dalla persona con disabilità, dà avvio al percorso di co-progettazione, evidenziando le condizioni e il contesto di vita, gli interessi, i bisogni, le richieste, i desideri e le preferenze della persona stessa.
4. La valutazione multidimensionale è attivata dall'équipe multidisciplinare dell'ISS, dalla scuola, dalla persona, nonché dai familiari.

Art. 7

(Budget di progetto)

1. Il budget di progetto è parte integrante del progetto di cui all'articolo 5 e viene elaborato coinvolgendo e supportando la persona con disabilità, anche con il sostegno dei servizi preposti dell'ISS. Nel budget di progetto sono individuate le risorse necessarie per dare attuazione al progetto individuale, tenuto conto delle concrete necessità dell'interessato.
2. Alla formazione del budget di progetto concorrono le risorse disponibili pubbliche e private destinate al sostegno della persona con disabilità, tra le quali:

- a) le risorse per gli interventi domiciliari di natura sanitaria, sociale ed educativa;
- b) i contributi e gli altri sostegni dello Stato destinati ai progetti individuali;
- c) le risorse e gli interventi a sostegno dell'inclusione lavorativa;
- d) ogni altro intervento di welfare sociale promosso dallo Stato;
- e) i trasferimenti monetari di tipo assistenziale, previdenziale e le risorse personali, così come quelle liberamente messe a disposizione dai familiari, anche in termini di lavoro volontario, o quelle attivabili dalla comunità sociale di appartenenza;
- f) le risorse impegnate dallo Stato per le tariffe delle unità di offerta residenziale sociosanitarie o socio-assistenziali, che possono confluire nel budget di progetto qualora si preveda un percorso di uscita dai servizi residenziali e tenuto conto della valutazione multidimensionale, nonché del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Art. 8

(Assistente personale)

1. Nel progetto di cui all'articolo 5 sono individuati eventuali bisogni e necessità della persona con disabilità che richiedono il supporto di uno o più assistenti personali.
2. La persona con disabilità sceglie se avvalersi del/degli assistenti personali e regola i propri rapporti contrattuali con questo/i ultimo/i secondo le disposizioni previste dalle normative vigenti.
3. L'ISS prevede forme di rimborso delle spese sostenute dalla persona con disabilità al fine di avvalersi dell'assistente personale. A tal fine, l'ISS, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di assegnazione e di erogazione dei rimborsi.

Art. 9

(Centro per la vita indipendente)

1. Nell'ambito dei servizi erogati dall'ISS viene implementato il Centro per la vita indipendente.
2. Le modalità di funzionamento e gestione del centro, sono definiti con provvedimento del Comitato Esecutivo dell'ISS, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.
3. Il Centro per la vita indipendente svolge altresì attività di tipo informativo e di promozione culturale sulle tematiche inerenti alla condizione di disabilità, nonché di affiancamento alla persona con disabilità nell'implementazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Art. 10

(Unità di offerta sociosanitarie e socio - assistenziali)

1. I criteri di accreditamento, funzionamento, finanziamento e controllo delle unità di offerta

sociosanitarie e socio-assistenziali in cui sono inserite persone con disabilità devono:

- a) permettere e favorire il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale, garantendo condizioni di vita tali da realizzare concretamente il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato ed evitare l'isolamento o la segregazione;
- b) introdurre nell'ambito della regolamentazione delle unità d'offerta sociosanitarie e sociali elementi di flessibilità per permettere la realizzazione degli interventi definiti dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato nella logica del budget di progetto;
- c) prevedere regole e interventi che garantiscano la formazione di ambienti di vita assimilabili a quelli familiari, il passaggio in condizioni ordinarie dell'abitare e la de-istituzionalizzazione, anche attraverso la riconversione delle risorse, in favore di percorsi inclusivi.

Art. 11
(Finanziamento)

1. Alle spese derivanti dalla presente legge si provvede con appositi stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.
2. Nell'ambito dell'annuale rendicontazione contabile e finanziaria l'Istituto per la Sicurezza Sociale dovrà dare evidenza delle spese sostenute per le finalità previste dalla presente legge.

Art. 12
(Misure attuative)

1. L'ISS, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, adotta tutti i provvedimenti necessari, nel rispetto dei principi e criteri previsti dalla presente legge, per l'attuazione.

Art. 13
(Clausola valutativa)

1. La valutazione sui risultati conseguiti dalla presente Legge sono demandate alla competente Commissione Sammarinese per l'attuazione della Convenzione (CSD ONU), istituita ai sensi dell'articolo 5 della Legge n.28 del 10 marzo 2015, che implementerà la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità con risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quali iniziative sono state adottate nel periodo considerato per raggiungere un maggiore orientamento delle politiche all'inclusione e una maggiore tutela dei diritti delle persone con disabilità;
 - b) in che misura sono stati sottoscritti e attuati i progetti individuali di vita indipendente, così come disciplinati dalla presente legge, e con quali esiti in termini di miglioramento delle condizioni

di vita delle persone con disabilità;

c) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e quali le iniziative per farvi fronte.

2. La Commissione rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

PER IL GRUPPO CONSIGLIARI (LIBERA)

